

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni:

21 aprile 2012 (prima convocazione)

22 aprile 2012 (seconda convocazione)

23 aprile 2012 (terza convocazione)

Presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve , Sala " Don Maestrini", in Piazza Cairoli, 5 – Pontassieve (FIRENZE)

Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1 e dell'Allegato 3A del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, in conformità agli art. 72 e art. 92 del Regolamento.

PARTE ORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina nuova Società di revisione legale per gli esercizi 2012 – 2020 e determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

in merito al primo argomento posto all'ordine del giorno ("Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti"), sono di seguito indicati ai punti sub 1.1 e sub 1.2, i documenti inclusi nel fascicolo di bilancio che vi invitiamo ad esaminare:

- 1.1. Il Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 del Gruppo CHL
- 1.2. Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 della CHL S.p.A.

Proposta di delibera:

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 della Vostra Società, il Vostro Consiglio d'Amministrazione, Vi chiede di approvare le seguenti proposte:

1. approvare il bilancio d'esercizio della Società CHL S.p.A. al 31 dicembre 2011 nella forma presentata, che chiude con una perdita di euro 6.876.221,48;
2. provvedere in sede Straordinaria all'immediata copertura di tutte le perdite degli esercizi fino a quello chiuso al 31 dicembre 2011.

Signori Azionisti,

in merito al secondo argomento posto all'ordine del giorno ("Nomina nuova Società di revisione legale per gli esercizi 2012 – 2020 e determinazione del relativo compenso"), si ricorda che con l'Assemblea di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 ed il relativo rilascio della relazione di revisione, scadrà l'incarico conferito alla attuale Società di revisione legale Mazars S.p.A.. Tale incarico, ai sensi della vigente normativa, non è più rinnovabile e si rende, pertanto, necessario individuare altra Società di revisione legale cui conferire l'incarico.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha provveduto ad effettuare una procedura competitiva per la selezione di una Società di revisione legale cui conferire il nuovo incarico. Al termine del processo e di un'approfondita attività di valutazione tecnico – economica d'intesa con le competenti funzioni aziendali, è stata individuata quale migliore offerta quella della Società di revisione BDO S.p.A.. Detta valutazione è stata effettuata tenendo conto di un'analisi comparativa e complessiva delle proposte pervenute con particolare riferimento al confronto delle spese e delle condizioni di mandato; del mix di personale impiegato; della copertura del territorio, delle competenze e delle specifiche esperienze nel settore e dei compensi proposti a parità di perimetro.

A tal riguardo si evidenzia infine che la Società BDO S.p.A. è iscritta nell'albo speciale delle Società di revisione e che risponde ai requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa (allo stato, secondo le informazioni disponibili, non risultano situazioni di incompatibilità).

Il piano di revisione illustrato nelle proposte sia per l'emittente CHL S.p.A. che per la controllata FRAEL S.p.A., risulta adeguato e completo. Le proposte contengono la descrizione della natura dell'incarico, l'indicazione delle attività e delle relative modalità di svolgimento con specifico riferimento a:

- principi contabili e di revisione;
- revisione contabile e del bilancio di esercizio e consolidato;
- verifica regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e dei reporting package semestrali;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- responsabilità degli Amministratori e attestazioni della Direzione.

Il corrispettivo dell'incarico, pari a complessivi € 40.000,00 annui, è determinato in modo tale da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore. Di seguito, il dettaglio:

Revisione contabile dei bilanci della Società controllata FRAEL S.p.A.:

Descrizione delle Attività	Ore n.	Onorari (Euro)
Revisione contabile del bilancio di esercizio della FRAEL S.p.A. per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché verifica della coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio	200	8.108
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	50	2.027
La revisione del Reporting Package IFRS annuale, predisposto ai fini del consolidamento nella capogruppo per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2020	30	1.215
Revisione contabile limitata del Reporting Package semestrale per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2020	90	3.650
	370	15.000

Revisione contabile dei bilanci della Capogruppo CHL S.p.A.:

Descrizione delle Attività	Ore n.	Onorari (Euro)
Revisione contabile del bilancio di esercizio della CHL S.p.A. per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2020	300	11.905
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	50	1.985
Revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento nonché le attività di revisione sommaria relative alla controllata Farmachl S.r.l., per ciascuno nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2020	90	3.570
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2020	190	7.540
	630	25.000

La proposta della Società di revisione BDO S.p.A. e le proposte di tutte le altre Società di revisione selezionate, sono conservate agli atti della Società a disposizione degli azionisti.

Proposta di delibera:

Per quanto concerne la nomina della nuova Società di revisione legale della Vostra Società, il Vostro Consiglio d'Amministrazione (su proposta e approfondita valutazione tecnico – economica del Comitato per il Controllo sulla Gestione), Vi chiede di conferire mandato alla suddetta Società di revisione legale BDO S.p.A. per l'incarico come sopra dettagliatamente descritto in merito alle attività e relative modalità di svolgimento.

PARTE STRAORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO

1. Riduzione del capitale sociale per copertura perdite d'esercizio ai sensi dell'art.2446 del codice civile, delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifiche dello statuto sociale ed in particolare degli articoli 9-10-11-12-13-15-16-18-25

Signori Azionisti,

in merito al primo argomento posto all'ordine del giorno ("Riduzione del capitale sociale per copertura perdite d'esercizio ai sensi dell'art.2446 del codice civile, delibere inerenti e conseguenti"), si comunica quanto segue:

A seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 della CHL S.p.A, che ha evidenziato una perdita d'esercizio pari ad Euro 6.876.221,48 che sommata alle perdite subite negli esercizi precedenti pari ad Euro 2.827.465,61 determina perdite complessive di Euro 9.703.687,09 a fronte di un capitale sociale di Euro 16.242.720,00 e di Riserve disponibili pari a ad euro 1.607.405,30, si evidenzia una diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale, venendosi così a configurare la situazione prevista dall'articolo 2446 del Codice Civile.

In riferimento all'art. 74 (allegato 3A schema 5) del Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, il Comitato di Controllo sulla Gestione ha ritenuto esauriente, come documento integrante alla presente Relazione Illustrativa, la Situazione Patrimoniale e il Conto Economico al 31 dicembre 2011 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2012 e che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, e le Relazioni ad essi correlate.

Il Consiglio dichiara inoltre che successivamente al 31 dicembre 2011, non si è verificato alcun fatto e circostanza di particolare rilievo tale da modificare sostanzialmente i dati e le Relazioni contenute nei documenti di cui sopra.

Proposta di delibera:

L'Assemblea degli azionisti di CHL S.p.A. preso atto della Relazione Illustrativa degli Amministratori e delle osservazioni contenute nella Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 153 D.lgs. 58/1998 ,

delibera

Ø di procedere alla totale copertura della perdita complessiva pari ad euro 9.703.687,09 di cui:

- Euro 6.876.221,48 derivanti dalla perdita dell'esercizio 2011;
- Euro 2.827.465,61 derivanti dalle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti;

come segue:

- quanto ad Euro 1.212.330,13, mediante integrale utilizzo della Riserva da Sovrapprezzo Azioni;
- quanto ad Euro 395.075,17, mediante integrale utilizzo della Riserva Legale;
- quanto ai residui Euro 8.096.281,79 mediante riduzione del valore nominale di tutte le n. 162.427.200 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, dagli attuali euro 0,10 ad euro 0,05, con conseguente riduzione del capitale sociale dagli attuali Euro 16.242.720,00 ad Euro 8.121.360,00, con imputazione di Euro 25.078,21 a fini della quadratura dell'operazione, a Riserva legale.

Ø Di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto nel seguente modo:

Formulazione proposta:

ARTICOLO 5- CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO SOCI
Il capitale sociale è di Euro 8.121.360,00 (ottomilionicentoventunmilatrecentosessanta/00) suddiviso in numero 162.427.200 (cento sessantaduemilioni quattrocento ventisettemila duecento), azioni ordinarie da Nominali Cent 5 (cinque centesimi di Euro) cadauna.
<i>Omissis</i>

Dopo l'operazione proposta il Patrimonio Netto della CHL S.p.A. risulterà così composto:

Capitale sociale	Euro 8.121.360,00
Riserva Legale	Euro 25.078,21
Patrimonio Netto	Euro 8.146.438,21

In merito al secondo argomento posto all'ordine del giorno ("Modifiche dello statuto sociale ed in particolare degli articoli 9-10-11-12-13-15-16-18-25"), si comunica quanto segue:

1) Le motivazioni delle variazioni proposte

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in riferimento:

- A) al recepimento del D. LGS. 27/01/2010, N. 27, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e in particolare delle norme in tema di convocazione dell'assemblea (art. 125-bis del TUF), informativa preassembleare (art. 125-ter e quater del TUF), adempimenti per le convocazioni successive alla prima (art. 126 del TUF), integrazione all'ordine del giorno su richiesta della minoranza (art. 126-bis del TUF), ed esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 127 del TUF);
- B) al recepimento del D. LGS. 27/01/2010, N. 39, in materia di controllo contabile, volto a recepire le principali novità alla disciplina della revisione legale dei conti. A tal fine si rilevano le disposizioni in materia di conferimento, revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione del contratto oltre a durata dell'incarico e requisiti di indipendenza;

ha ritenuto necessario, in ragione di quanto precede, procedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie divenute incompatibili con il vigente quadro normativo.

Le modifiche statutarie agli articoli 9 (Modalità di convocazione delle Assemblee), 10 (Diritto di intervento in assemblea), 11 (Modalità di svolgimento delle Assemblee), 12 (Competenze dell'Assemblea Ordinaria), 13 (Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria), 15 (Quorum deliberativo dell'Assemblea Straordinaria) e 16 (Consiglio di Amministrazione della Società), sono finalizzate a recepire le disposizioni di cui al precedente punto A.

Le modifiche statutarie all'articolo 25 (Revisione Legale dei conti), sono invece, finalizzate a recepire le disposizioni di cui al precedente punto B.

Il Consiglio inoltre, ha valutato di specificare nello Statuto della Società, più precisamente nell'art. 18 (Competenze del Consiglio di Amministrazione), l'espressa autorizzazione ad apportare le modifiche statutarie che siano richieste da particolari norme di legge.

2) Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>A) Le Assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia, dall'organo amministrativo ogni qual volta si renda opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del comitato di controllo ovvero qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.</p> <p>B) Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>C) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi ai sensi e nelle forme di legge.</p> <p>D) Nell'avviso dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora tanto della prima che della seconda convocazione e convocazioni successive.</p> <p>E) L'assemblea, peraltro, non potrà riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione ed in terza convocazione nello stesso giorno fissato per la seconda convocazione.</p> <p>F) Anche senza preventiva pubblicazione, qualora partecipino l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori e dei componenti il comitato per il controllo sulla gestione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dovrà essere data ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla gestione controllo non presenti.</p>	<p>ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>A) Le Assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia, dall'organo amministrativo ogni qual volta si renda opportuno e nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del comitato di controllo ovvero qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) <u>20% (venti per cento)</u> del capitale sociale.</p> <p>B) Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>C) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi ai sensi e nelle forme di legge.</p> <p>D) Nell'avviso dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora tanto della prima che della seconda convocazione e convocazioni successive <u>dell'assemblea</u>.</p> <p>E) L'assemblea, peraltro, non potrà riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione ed in terza convocazione nello stesso giorno fissato per la seconda convocazione.</p> <p>F) E) Anche senza preventiva pubblicazione, qualora partecipino l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori e dei componenti il comitato per il controllo sulla gestione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dovrà essere data ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla gestione controllo non presenti.</p>

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 - DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA</p> <p>A) Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni o le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente, presso la sede sociale o presso gli istituti o gli enti autorizzati indicati nell'avviso di convocazione al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.</p> <p>B) Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge e secondo le modalità indicate nei regolamenti attuativi. Ciascun socio può esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti CONSOB. In particolare, l'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza; - le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale dovrà pervenire al destinatario. 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 - DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA</p> <p>A) Hanno II diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni o le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente, presso la sede sociale o presso gli istituti o gli enti autorizzati indicati nell'avviso di convocazione al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.</p> <p><u>è certificato mediante attestazione rilasciata alla Società dall'intermediario finanziario presso il quale sono depositati i titoli, che attesta, secondo le proprie scritture contabili, quale sia il soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (o in convocazione unica); coloro che risultino titolari di azioni successivamente a tale data non possono partecipare all'assemblea; le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla società almeno tre giorni di mercato aperto antecedenti la data fissata per l'assemblea (in prima o unica convocazione); resta comunque ferma la legittimazione dell'interessato all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società dopo detto termine ma prima dell'inizio dei lavori assembleari.</u></p> <p>B) Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge e secondo le modalità indicate nei regolamenti attuativi. Ciascun socio può esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti CONSOB. In particolare, l'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza; - le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale dovrà pervenire al destinatario. <p><u>a favore di qualsiasi soggetto, anche facente parte dell'organizzazione societaria. La delega deve risultare da atto scritto sia in forma cartacea che in forma digitale; la delega digitale</u></p>

	<p><u>deve corrispondere ai requisiti previsti dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) per i documenti digitali. La delega in forma digitale deve essere sottoscritta con dispositivo per la firma digitale corrispondente ai requisiti previsti dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) ed inviata al delegato mediante posta elettronica certificata. Ai fini della raccolta delle deleghe la società potrà indicare, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, un "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135 – undecies TUF al quale potranno essere impartite "istruzioni di voto" da parte di ogni singolo delegante.</u></p> <p><u>C) Gli Azionisti possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato precedente l'assemblea, mediante lettera raccomandata inviata alla sede sociale, ovvero mediante e-mail certificata spedita all'indirizzo di posta elettronica certificata della società; il quesito deve essere accompagnato dalla certificazione dell'intermediario finanziario attestante la qualifica di Azionista; la certificazione dell'intermediario non è necessaria qualora la società abbia acquisito la certificazione per l'intervento in assemblea di cui alla lettera B). La società ha l'obbligo di rispondere al quesito mediante risposta pubblicata sul sito web della medesima ovvero in assemblea e può rispondere unitariamente a più quesiti aventi contenuto identico.</u></p> <p><u>D) Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (1/40) del capitale possono richiedere – entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione – l'integrazione dell'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti. Le domande debbono essere presentate per iscritto, corredate dalla certificazione dell'intermediario finanziario che attesti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta ed accompagnate da una relazione sulle materie ulteriori di cui è proposta la trattazione. Le integrazioni all'Ordine del Giorno dovranno essere comunicate per raccomandata indirizzata alla sede sociale ovvero mediante e-mail certificata spedita all'indirizzo di posta elettronica certificata della società. Delle integrazioni all'Ordine del Giorno viene data notizia nella stessa forma prevista per l'Avviso di</u></p>
--	--

	<p><u>Convocazione, almeno quindici giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea (di prima od unica convocazione). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, la relazione degli Azionisti richiedenti l'integrazione (accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo Amministratore), sarà messa a disposizione degli interessati nelle medesime forme previste per la documentazione per l'assemblea.</u></p> <p><u>E) Tutta la documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. per poterne prendere visione e trarre, a proprie spese, copia; la medesima documentazione sarà disponibile sul sito internet della società dal quale sarà scaricabile e stampabile in forma cartacea.</u></p> <p><u>F) Il socio non legittimato a partecipare all'Assemblea in quanto acquirente delle azioni in data successiva alla "record date" di cui alla lettera B) – ma precedente alla data dell'assemblea – è considerato "assente" ai fini di cui all'art. 2377 cod. civ. e "non avere concorso all'approvazione delle deliberazioni" ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..</u></p>
--	---

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE</p> <p>A) Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato dall'Assemblea Ordinaria della Società.</p> <p>B) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere adunate, in prima, in seconda convocazione e in convocazioni successive.</p> <p>C) Le votazioni delle assemblee saranno effettuate per alzata di mano, per appello nominale.</p> <p>D) Gli amministratori dovranno astenersi dal voto, nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p> <p>E) Per la determinazione del quorum costitutivo delle assemblee si terrà sempre conto delle azioni possedute dai soci che, per qualunque ragione, si astengano dal voto.</p> <p>F) Per la determinazione del quorum deliberativo dell'assemblea non si terrà conto delle azioni possedute dai soci che, ai sensi degli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile, si siano astenuti dal partecipare al voto;</p>	<p>ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE</p> <p>A) Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato dall'Assemblea Ordinaria della Società.</p> <p>B) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere adunate, in prima, in seconda convocazione e in convocazioni successive <u>salvo che l'avviso di convocazione prevede la convocazione unica.</u></p> <p>C) Le votazioni delle assemblee saranno effettuate per alzata di mano, per appello nominale.</p> <p>D) Gli amministratori dovranno astenersi dal voto, nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p> <p>E) Per la determinazione del quorum costitutivo delle assemblee si terrà sempre conto delle azioni possedute dai soci che, per qualunque ragione, si astengano dal voto.</p> <p>F) Per la determinazione del quorum deliberativo dell'assemblea non si terrà conto delle azioni possedute dai soci che, ai sensi degli articoli 2373 e 2391 del</p>

<p>G) L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, od in caso di sua assenza od impedimento anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio più anziano.</p> <p>H) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e che viene redatto secondo le modalità indicate dalla legge.</p>	<p>Codice Civile, si siano astenuti dal partecipare al voto;</p> <p>G) L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, od in caso di sua assenza od impedimento anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio più anziano.</p> <p>H) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e che viene redatto secondo le modalità indicate dalla legge.</p>
--	---

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea ordinaria è competente per le materie previste dall'art. 2364 Codice Civile; Essa pertanto:</p> <p>i) approva il bilancio sociale;</p> <p>ii) nomina e revoca gli Amministratori, nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile ;</p> <p>iii) determina il compenso degli Amministratori;</p> <p>iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori;</p> <p>v) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente ad essa sottoposte dagli amministratori;</p> <p>vi) approva il regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>B) L'assemblea ordinaria, relativamente alle questioni di sua competenza di cui al precedente punto (i) dovrà essere convocata una volta all'anno entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, e nei casi di cui ai punti (ii), (iii), (iv) e (v) ogni qualvolta si renda necessario.</p>	<p>ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea ordinaria è competente per le materie previste dall'art. 2364 Codice Civile; Essa pertanto:</p> <p>i) approva il bilancio sociale;</p> <p>ii) nomina e revoca gli Amministratori, nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile ;</p> <p>iii) determina il compenso degli Amministratori;</p> <p>iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori;</p> <p>v) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente ad essa sottoposte dagli amministratori;</p> <p>vi) approva il regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>B) L'assemblea ordinaria, relativamente alle questioni di sua competenza di cui al precedente punto (i) dovrà essere convocata una volta all'anno entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre <u>180 (centottanta)</u> giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, <u>entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere pubblicata la relazione finanziaria annuale con la documentazione inerente.</u> e nei casi di cui ai punti (ii), (iii), (iv) e (v) ogni qualvolta si renda necessario.</p>

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p align="center">ARTICOLO 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>B) In seconda convocazione e nelle convocazioni successive l'assemblea ordinaria delibera, a maggioranza degli intervenuti sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p>	<p align="center">ARTICOLO 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>B) In seconda convocazione e nelle convocazioni successive l'assemblea ordinaria delibera, a maggioranza degli intervenuti sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p> <p><u>C) L'assemblea può essere convocata in convocazione unica, in tale caso l'assemblea delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei soci presenti.</u></p>

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p align="center">ARTICOLO 15 - QUORUM DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è regolarmente costituita, in prima, in seconda e nelle convocazioni successive con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà del capitale sociale, più del terzo del capitale sociale e più del quinto del capitale sociale. - delibera in prima in seconda e nelle convocazioni con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. 	<p align="center">ARTICOLO 15 - QUORUM DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>A) L'assemblea straordinaria dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è regolarmente costituita, in prima, in seconda e nelle convocazioni successive con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà del capitale sociale, più del terzo del capitale sociale e più del quinto del capitale sociale. - delibera in prima in seconda e nelle convocazioni con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. <p><u>B) L'assemblea straordinaria può essere convocata in convocazione unica, in tale caso essa è costituita con l'intervento di almeno 1/5 del capitale e delibera con la maggioranza di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</u></p>

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei o più membri e fino ad un massimo di undici membri anche non soci, la cui nomina compete all'assemblea ordinaria dei soci secondo le seguenti modalità:</p> <p>16.1. In assenza di presentazione di una lista da parte di azionisti che singolarmente, ovvero in gruppo, rappresentino il 3% del capitale sociale, ovvero dalla diversa percentuale determinata dagli organi di vigilanza, l'assemblea ordinaria provvederà alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione a maggioranza.</p> <p>16.2. Se un azionista singolo, ovvero un gruppo di azionisti rappresentanti la percentuale indicata nel precedente articolo 16.1. presenti una lista di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea degli azionisti sarà tenuta a nominare i componenti del Consiglio d'Amministrazione secondo le regole di seguito indicate:</p> <p>(i) la lista di candidati in numero, pari a quello dei componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, contraddistinti da un numero progressivo. La lista dovrà altresì essere corredata da una scheda riepilogativa delle esperienze professionali più significative e dei requisiti di onorabilità ed indipendenza per poter ricoprire la carica oltre che di Consigliere anche di Componente del Comitato per il</p> <p>Controllo sulla gestione; Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>(ii) la stessa persona non potrà essere candidata in più di una lista, pena la decadenza immediata dalla carica ove eletta;</p> <p>(iii) ciascun socio dispone, in sede di votazione, di n. 1 (un) voto in ragione di ogni azione posseduta;</p> <p>(iv) i voti vengono attribuiti esclusivamente alle liste e non già ai singoli candidati;</p> <p>(v) i voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, due, tre, quattro e cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo altrettanti differenti quozienti;</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p>A) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei o più membri e fino ad un massimo di undici membri anche non soci, la cui nomina compete all'assemblea ordinaria dei soci secondo le seguenti modalità:</p> <p>16.1. In assenza di presentazione di una lista da parte di azionisti che singolarmente, ovvero in gruppo, rappresentino il 3% del capitale sociale, ovvero dalla diversa percentuale determinata dagli organi di vigilanza, l'assemblea ordinaria provvederà alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione a maggioranza.</p> <p>16.2. Se un Un azionista singolo, ovvero un gruppo di azionisti rappresentanti la percentuale indicata nel precedente punto articolo 16.1, presenti- può presentare almeno 25 (venticinque) giorni precedenti l'assemblea convocata per la nomina una lista di componenti del Consiglio di Amministrazione <u>in numero pari a quello dei componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, contraddistinti da un numero progressivo che deve essere corredata – per ogni candidato – da una scheda riepilogativa delle esperienze professionali più significative e dei requisiti per poter ricoprire la carica oltre che di Consigliere anche di Componente del Comitato per il Controllo sulla gestione; la lista, con le schede dei singoli candidati dovrà essere pubblicata almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'assemblea convocata per la nomina, nel sito internet della società. L'assemblea</u> degli azionisti <u>nominerà</u> i componenti del Consiglio d'Amministrazione secondo le regole di seguito indicate:</p> <p>(i) la lista di candidati in numero, pari a quello dei componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, contraddistinti da un numero progressivo. La lista dovrà altresì essere corredata da una scheda riepilogativa delle esperienze professionali più significative e dei requisiti di onorabilità ed indipendenza per poter ricoprire la carica oltre che di Consigliere anche di Componente del Comitato per il Controllo sulla gestione; Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di</p>

<p>(vi) i quozienti così ottenuti vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; risultano eletti alla carica di amministratore i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati;</p> <p>(vii) a parità di quozienti si reputa eletto il candidato appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti delle liste, quello più anziano di età;</p> <p>(viii) in mancanza di presentazione di liste i consiglieri vengono eletti dall'assemblea ordinaria a maggioranza;</p> <p>(ix) per i posti che non si sia riusciti a coprire con la votazione secondo il metodo di cui ai punti precedenti, delibera l'assemblea ordinaria a maggioranza.</p> <p>B) Non possono essere indicati nella lista dei candidati proposta da un socio, soggetti che abbiano già ricoperto la carica di amministratori della Società o di una Società controllata dalla stessa e siano stati revocati per giusta causa. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4 T.U.F.</p> <p>C) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per dimissioni o per altre cause, un amministratore, al suo posto subentra automaticamente il primo dei candidati della lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare non ancora entrato a far parte del Consiglio di amministrazione.</p> <p>D) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un Consigliere precedentemente eletto, iscritto all'albo dei revisori dei conti, esso dovrà essere sostituito con un altro consigliere presente nella lista avente i medesimi requisiti.</p> <p>I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dalle autorità di mercato. Almeno un terzo degli Amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 C.C. nonché, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria alle quali la società aderisce. Almeno due degli Amministratori indicati nella lista devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.</p> <p>I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi ed il loro incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>I componenti del Consiglio di amministrazione sono</p>	<p>amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>le varie liste saranno messe in votazione separatamente in ordine di presentazione;</p> <p>(ii) la stessa persona non potrà essere candidata in più di una lista, pena la decadenza immediata dalla carica ove eletta;</p> <p>(iii) ciascun socio dispone, in sede di votazione, di n. 1 (un) voto in ragione di ogni azione posseduta;</p> <p>(iv) i voti vengono attribuiti esclusivamente alle liste e non già ai singoli candidati;</p> <p>(v) i voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, due, tre, quattro e cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo altrettanti differenti quozienti;</p> <p>(vi) i quozienti così ottenuti vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; risultano eletti alla carica di amministratore i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati;</p> <p>(vii) a parità di quozienti si reputa eletto il candidato appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti delle liste, quello più anziano di età;</p> <p>(viii) in mancanza di presentazione di liste i consiglieri vengono eletti dall'assemblea ordinaria a maggioranza;</p> <p>(ix) per i posti che non si sia riusciti a coprire con la votazione secondo il metodo di cui ai punti precedenti, delibera l'assemblea ordinaria a maggioranza.</p> <p>B) Non possono essere indicati nella lista dei candidati proposta da un socio, soggetti che abbiano già ricoperto la carica di amministratori della Società o di una Società controllata dalla stessa e siano stati revocati per giusta causa. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4 T.U.F.</p> <p>C) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per dimissioni o per altre cause, un amministratore, al suo posto subentra automaticamente il primo dei candidati della lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare non ancora entrato a far parte del Consiglio di amministrazione.</p> <p>D) Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un Consigliere precedentemente eletto, iscritto all'albo dei revisori dei conti, esso dovrà essere sostituito con un altro consigliere presente nella lista avente i medesimi</p>
---	--

<p>rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati componenti le persone giuridiche, le persone fisiche interdette dai pubblici uffici, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quelli della Società. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.</p> <p>Ad essi, inoltre può, dall'Assemblea ordinaria dei soci, essere attribuito per ogni esercizio o per più esercizi un compenso per la loro attività e riconosciuta un'indennità di cessazione dalla carica.</p> <p>Il compenso e l'indennità possono essere in tutto od in parte costituiti da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto a sottoscrivere ad un prezzo predeterminato azioni di futura emissione.</p>	<p>requisiti.</p> <p>I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dalle autorità di mercato. Almeno un terzo degli Amministratori, e comunque un numero non inferiore a quattro, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 C.C. Almeno due degli Amministratori indicati nella lista devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.</p> <p>I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi ed il loro incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati componenti le persone giuridiche, le persone fisiche interdette dai pubblici uffici, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quelli della Società. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.</p> <p>Ad essi, inoltre può, dall'Assemblea ordinaria dei soci, essere attribuito per ogni esercizio o per più esercizi un compenso per la loro attività e riconosciuta un'indennità di cessazione dalla carica.</p> <p>Il compenso e l'indennità possono essere in tutto od in parte costituiti da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto a sottoscrivere ad un prezzo predeterminato azioni di futura emissione.</p>
--	--

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ARTICOLO 18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>A) Al Consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri e facoltà essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccettuati solo quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.</p> <p>B) Fatti salvi quelli per legge o per statuto non delegabili, il Consiglio di amministrazione può delegare, con facoltà di revoca immediata, poteri ad esso spettanti ad uno, o più di uno, dei suoi membri, determinando contenuto, limiti e modalità spettanti per l'esercizio della delega.</p> <p>C) Può altresì nominare direttori generali, e procuratori determinandone poteri ed emolumenti.</p>	<p>ARTICOLO 18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>A) Al Consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri e facoltà essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccettuati solo quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.</p> <p>B) Fatti salvi quelli per legge o per statuto non delegabili, il Consiglio di amministrazione può delegare, con facoltà di revoca immediata, poteri ad esso spettanti ad uno, o più di uno, dei suoi membri, determinando contenuto, limiti e modalità spettanti per l'esercizio della delega.</p> <p>C) Può altresì nominare direttori generali, e procuratori determinandone poteri ed emolumenti.</p>

<p>D) Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive ai componenti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegati la redazione del bilancio, l'esercizio dei poteri delegati al Consiglio di amministrazione dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>E) Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso il Presidente o i Consiglieri Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Comitato per il controllo sulla gestione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Comitato per il controllo sulla gestione nella persona del suo Presidente.</p> <p>F) Spetta al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Comitato per il Controllo sulla gestione, in numero non inferiore a tre membri, fra quelli inclusi nella lista votata dall'assemblea ordinaria dei soci. Detti soggetti, all'atto della nomina debbono possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme vigenti e almeno uno dei tre membri deve essere iscritto nell'albo dei revisori dei conti.</p> <p>G) Il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>D) Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive ai componenti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegati la redazione del bilancio, l'esercizio dei poteri delegati al Consiglio di amministrazione dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>E) Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso il Presidente o i Consiglieri Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Comitato per il controllo sulla gestione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Comitato per il controllo sulla gestione nella persona del suo Presidente.</p> <p>F) Spetta al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Comitato per il Controllo sulla gestione, in numero non inferiore a tre membri, fra quelli inclusi nella lista votata dall'assemblea ordinaria dei soci. Detti soggetti, all'atto della nomina debbono possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme vigenti e almeno uno dei tre membri deve essere iscritto nell'albo dei revisori dei conti.</p> <p>G) Il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.</p> <p><u>H) Il Consiglio di Amministrazione è espressamente autorizzato ad apportare le modifiche statutarie che siano richieste da particolari norme di legge.</u></p>
---	---

STATUTO ATTUALE	STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ARTICOLO 25 - REVISIONE CONTABILE</p> <p>A) Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'Albo tenuto a cura della Consob.</p> <p>B) L'incarico del controllo contabile, sentito il Comitato per il controllo sulla gestione, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina anche il compenso e l'ammontare delle eventuali spese accessorie.</p> <p>C) L'incarico dovrà indicare se il controllo contabile è riferito anche al bilancio consolidato e alla relazione</p>	<p>ARTICOLO 25 - REVISIONE CONTABILE LEGALE DEI CONTI</p> <p>A) Il controllo contabile <u>La revisione legale dei conti</u> della società è esercitato da una società di revisione <u>legale</u> iscritta nell'Albo tenuto a cura della Consob.</p> <p>B) L'incarico del controllo contabile <u>della revisione legale</u>, sentito il <u>su parere motivato del</u> Comitato per il controllo sulla gestione, è conferito per la durata di tre esercizi <u>stabilita dalle vigenti normative</u>.</p>

<p>semestrale. D) L'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio affidato al controllo.</p>	<p>dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina anche il compenso e l'ammontare delle eventuali spese accessorie. C) L'incarico dovrà indicare se il controllo contabile la revisione legale è riferita anche al bilancio consolidato e alla relazione semestrale. D) L'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio affidato al controllo alla revisione. <u>E) Il contenuto delle attività di revisione legale, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.</u></p>
--	--

Proposta di delibera:

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, il Vostro Consiglio d'Amministrazione, Vi chiede di approvare la seguente proposta:

Modifiche dello statuto sociale ed in particolare degli articoli 9-10-11-12-13-15-16-18-25 come sopra dettagliatamente illustrato.

Vi proponiamo infine di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o da ogni competente autorità in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

La documentazione di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Firenze, 20 marzo 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Federigo Franchi